

P.U. 88-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 88-1/2026 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

STUDIO MELONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA – IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 03588990923), con sede legale in Cagliari, viale Sant'Avendrace n. 317, in persona del liquidatore e legale rappresentante sig. Meloni Fabio (C.F. MLNFBA76R17B354V, nato a Cagliari il 17.10.1976)

proposta da

CONDominio DI VIA SANT'AVENDRACE N. 117/119, Cagliari (C.F. 92063760927), in persona dell'amministratore pro tempore sig.ra Accalai Daniela (C.F. CCLDNL72P67B354I), elettivamente domiciliato in Cagliari, C.so Vitt. Emanuele n. 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Puddu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 09.04.2026, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, per il complessivo importo di euro 2.849,45, oltre al costo di registrazione dell'ordinanza e agli interessi di mora, in virtù dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari n. cronol. 304/2025, emessa in data 17.12.2025, Rep. 2339/2025, a definizione del procedimento di reclamo R.G. n. 4135/2023, notificata in uno all'atto di precetto in data 23.02.2026 (doc. 2 allegato al ricorso).



L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali, e deve pertanto ritenersi assoggettata alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

3. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, *“ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da *altri fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione



dell'insolvenza statica, *“il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice”* (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).

In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro. Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.

Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Nel caso di specie, a fronte del credito della ricorrente (pari ad euro 2.849,45, oltre interessi e spese) – e dal pignoramento dallo stesso invano tentato (cfr. docc. 3-4 allegati al ricorso) – nonché, a fronte di un'esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate per Euro 95.400,82 (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria), appare dirimente osservare che il lasso di tempo, trascorso dal momento in cui la società è stata posta in liquidazione (3 marzo 2023) ad oggi, evidenzia l'incapacità del suo patrimonio nel far fronte ai debiti sociali ed, in definitiva, evidenzia l'insolvenza dell'ente; circostanza pienamente confermata dalla mancata presentazione dei bilanci a partire dal 2017 (cfr. visura storica allegata sub. doc. 1 al ricorso).

La società convenuta è da ritenersi, dunque, incapace di far fronte ai propri debiti con il proprio patrimonio ed è pertanto insolvente.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.



5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società **STUDIO MELONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA – IN LIQUIDAZIONE** (C.F./P.IVA 03588990923), con sede legale in Cagliari, viale Sant'Avendrace n. 317, in persona del liquidatore e legale rappresentante sig. Meloni Fabio (C.F. MLNFBA76R17B354V, nato a Cagliari il 17.10.1976);
1. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Matteo Puddu, con studio in Cagliari;
2. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
4. stabilisce il giorno 01.12.2026 ore 10.00 per l'adunanza dei creditori e per



l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;

5. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
6. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
7. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
8. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20/07/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti



